

## Tabella con nuovi e vecchi articoli a confronto

\*con l'indicazione *n. art. ... LOC* s'intende: *nuovo articolo proposto*

### CAPITOLO I Principi generali

<u>Testo legge</u>	<u>Proposta nuovi articoli</u>
<p><b><u>Art. 1</u></b> È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge, l'esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico.</p>	<p><b>n. art. 192a LOC</b> <b>a) Assunzione di servizi di interesse comunale</b></p> <p><sup>1</sup> Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate legge speciali.</p> <p><sup>2</sup> L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.</p> <p><b>n. art. 13 cpv. 1 LOC</b> let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi e aziende di interesse comunale anche in regime di privativa.</p> <p><b>n. art. 31 cpv. 1 LOC</b> Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p><b>n. art. 61 cpv. 2 LOC</b> Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p><b>n. art. 75 cpv. 1 LOC</b> Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p><b>n. art. 76 cpv. 1 LOC</b> Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a</p>

	e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.
<p><b><u>Art. 2</u></b></p> <p>I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale. Potranno anche essere organizzati separatamente.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p> <p>vedi per il resto: <b><u>n. art. 192b e segg.</u></b></p>

*Trasformazioni in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica*

<p><b><u>Art. 2a</u></b></p> <p><sup>1</sup> I Comuni proprietari di aziende municipalizzate distributrici d'energia possono trasformarle in persone giuridiche di diritto privato, per predisporre alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.</p> <p><sup>2</sup> La trasformazione può estendersi, singolarmente o congiuntamente, alle attività di produzione e di commercio d'energia elettrica, alla proprietà e alla gestione di reti di distribuzione e ad attività analoghe per altre fonti d'energia e servizi connessi.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>
<p><b><u>Art. 3</u></b></p> <p><sup>1</sup> Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.</p> <p><sup>2</sup> Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.</p>	<p><b>n. art. 192e LOC</b></p> <p><b>Gestione finanziaria e contabilità delle Aziende comunali</b></p> <p><sup>1</sup> Per le Aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni. È applicabile l'art. 171a LOC. Sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.</p> <p><sup>2</sup> Le Aziende sono finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.</p> <p><sup>3</sup> Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni ne stabilisce le eccezioni, nonché i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.</p>
<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p>L'utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o di riscatto.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192e n. art. 192d LOC</u></b></p>

<p>Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale.</p>	
<p><b><u>Art. 5</u></b>          Possono essere assunti a economia indipendentemente quindi dalle forme e garanzie stabilite dalla presente legge i servizi di tenue importanza o di carattere non prevalentemente industriale.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>

## CAPO II

### Organi delle aziende municipalizzate

<b><u>Testo legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 6</u></b>          Gli organi dei servizi municipalizzati sono:          - l'Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale;          - la Municipalità, rispettivamente la Commissione amministratrice;          - la Commissione di revisione;          - la Direzione.</p>	<p><b>n. art. 192c LOC</b></p> <p><sup>1</sup> Gli organi delle Aziende comunali sono il Legislativo e il Municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.</p> <p><sup>2</sup> Il Regolamento delle Aziende comunali può prevedere una Commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal Municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del Municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC.</p> <p><sup>3</sup> I dipendenti integrati nell'organizzazione delle Aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III.</p> <p><sup>4</sup> È data facoltà di delega secondo agli articoli 9 e 13 alla Commissione amministratrice e ai dipendenti del capoverso precedente.</p> <p><b>n. art. 9 cpv. 4 LOC</b></p> <p>Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle Aziende comunali, inoltre alle Commissioni amministratrici di quest'ultime, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.</p>

	<p><b>n. art. 13 cpv. 2 LOC</b></p> <p>Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione; avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal Municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle Aziende comunali, inoltre alla Commissione amministratrice di quest'ultime.</p> <p><b><u>Vedi anche n. art. 192d LOC</u></b></p>
--	--

CAPO II  
Dell'Assemblea e del Consiglio comunale

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 7</u></b></p> <p>L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:</p> <p>a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata; Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;</p> <p>b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;</p> <p>c) approva il conto consuntivo;</p> <p>d) nomina la commissione di revisione;</p> <p>e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;</p> <p>f) adotta il regolamento organico dell'azienda;</p> <p>g) approva i regolamenti.</p>	<p><b>n. art. 192a LOC</b></p> <p><b>a) Assunzione di servizi di interesse comunale</b></p> <p><sup>1</sup> Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.</p> <p><sup>2</sup> L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.</p> <p><b>n. art. 192b LOC</b></p> <p><b>b) Aziende comunali. Principio</b></p> <p><sup>1</sup> Il comune ha facoltà di istituire Aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.</p> <p><sup>2</sup> Le Aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un Regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti articoli.</p> <p><b>n. art. 192c LOC</b></p> <p><b>Organizzazione delle Aziende comunali</b></p> <p><sup>1</sup> Gli organi delle Aziende comunali sono il Legislativo e il Municipio. Essi deliberano secondo le norme del Titolo II.</p> <p><sup>2</sup> Il Regolamento delle Aziende comunali può prevedere una Commissione amministratrice</p>

nominata ogni quadriennio dal Municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del Municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC.

<sup>3</sup> I dipendenti integrati nell'organizzazione delle Aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III.

<sup>4</sup> È data facoltà di delega secondo agli articoli 9 e 13 alla Commissione amministratrice e ai dipendenti secondo il capoverso precedenti.

#### **n. art. 192d LOC**

##### **Regolamento delle Aziende comunali**

<sup>1</sup> Il Regolamento delle Aziende comunali deve contenere:

- la denominazione e il settore di attività dell'Azienda;
- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze, la retribuzione della Commissione amministratrice;
- le deleghe di competenze decisionali alla Commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo precedente;
- le tariffe e le tasse applicate all'utenza.

<sup>2</sup> Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle Aziende.

#### **n. art. 13 cpv. 1 LOC**

let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi e aziende di interesse comunale anche in regime di privata;

#### **n. art. 31 cpv. 1 LOC**

Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

#### **n. art. 61 cpv. 2 LOC**

Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

#### **n. art. 75 cpv. 1 LOC**

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando

	<p>ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p><b>n. art. 76 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e <b>agli artt. 192a e 193f</b>, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p>L'assunzione dei pubblici servizi dovrà venire risolta dai due terzi dell'Assemblea - rispettivamente col voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.</p> <p>Detta assemblea dovrà essere convocata colle norme stabilite per le Assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta.</p> <p>Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte relative al servizio municipalizzato, coi dati tecnici, amministrativi e finanziari che vi hanno relazione.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192a LOC; n. artt. 13 cpv. 1 let. m, 31 cpv. 1, 61 cpv. 2, 75 cpv. 1 e 76 cpv. 1 LOC</u></b></p>

#### CAPO IV

#### Della Municipalità e Commissione amministratrice

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 10</u></b></p> <p>Le aziende municipalizzate possono venire affidate alla Municipalità ovvero a una Commissione amministratrice nominata dalla Municipalità stessa col sistema del voto limitato.</p> <p><sup>1</sup> Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi.</p> <p><sup>2</sup> La responsabilità civile dell'amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC; n. art. 192d LOC</u></b></p>
<p><b><u>Art. 11</u></b></p> <p>I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. La loro nomina è fatta all'entrata in funzione della Municipalità. Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature nel periodo in corso. Ai membri della Commissione potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC e n. art. 192d LOC</u></b></p>
<p><b><u>Art. 12</u></b></p> <p>Nella Commissione amministratrice dovrà en-</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC e n. art. 192d LOC</u></b></p>

<p>trare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 legge organica comunale.</p> <p><sup>1</sup> Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice.</p> <p><sup>2</sup> Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio.</p>	
<p><b><u>Art. 13</u></b></p> <p>La Municipalità:</p> <p>a) rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'azienda stessa.</p> <p><sup>1</sup> Per stare in causa dovrà avere ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea rispettivamente del Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza;</p> <p>b) presenta il preventivo e il consuntivo delle spese;</p> <p>c) nomina dietro concorso, il Direttore e gli impiegati;</p> <p>d) allestisce i regolamenti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale e approva le tariffe.</p> <p><sup>2</sup> Nelle vertenze dipendenti da istanza per rigetto di opposizione e così pure nelle azioni possessorie o provvisoriale può la Municipalità proporre istanze giudiziarie o accettare la contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere astretta all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Assemblea o del Consiglio comunale.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC</u></b></p>
<p><b>Art. 14 ...</b></p>	

## CAPO V

### Dei regolamenti

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 15</u></b></p> <p>Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera f) dell'articolo 7.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192d LOC</u></b></p>
<p><b><u>Art. 16</u></b></p> <p>Oltre alle norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, detto regolamento determina:</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192d LOC</u></b></p>

<p>a) il numero dei membri della Commissione amministratrice, là dove questa esiste;</p> <p>b) la pianta organica degli impiegati e degli operai compreso il Direttore, e le rispettive attribuzioni;</p> <p>c) l'epoca dell'Assemblea per il preventivo e consuntivo;</p> <p>d) le prescrizioni relative al servizio di Cassa;</p> <p>e) le norme concernenti la distribuzione degli utili;</p> <p>f) l'epoca e le norme per la nomina della Commissione di revisione;</p> <p>g) l'eventuale retribuzione da corrispondersi ai membri della Commissione amministratrice e ai revisori.</p>	
<p><b><u>Art. 17</u></b></p> <p>La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall'azienda.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192d LOC</u></b></p>
<p><b><u>Art. 18</u></b></p> <p>Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>

## CAPO VI

### Della Commissione di revisione

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 19</u></b></p> <p>La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti, che vengono nominati ogni anno dall'Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale, col sistema del voto limitato.</p> <p><sup>1</sup> Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.</p> <p><sup>2</sup> La Municipalità, allestito il bilancio dell'azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.</p> <p><sup>3</sup> In caso che la nomina sia fatta dal Consiglio comunale, almeno un membro e un supplente dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>



<p><b><u>Art. 20</u></b></p> <p>Gli obblighi e attributi della Commissione di revisione sono quelli previsti dal Codice federale delle Obbligazioni, le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei commissari.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>
<p><b><u>Art. 21</u></b></p> <p>La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall'articolo 83 legge organica comunale.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>

CAPO VII  
Del Direttore

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 22</u></b></p> <p>Per ogni azienda municipale sarà dalla Municipalità nominato un Direttore.</p> <p><sup>1</sup> È in facoltà della Municipalità di riunire sotto unica direzione più aziende municipalizzate.</p> <p><sup>2</sup> Le attribuzioni del Direttore saranno determinate dal regolamento o dal contratto di nomina.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC</u></b></p>

CAPO VIII  
Degli impiegati

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta nuovi articoli</u></b>
<p><b><u>Art. 23</u></b></p> <p>Gli impiegati delle aziende municipalizzate sono nominati dalla Municipalità, dietro concorso.</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 192c LOC</u></b></p>
<p><b><u>Art. 24</u></b></p> <p>Il personale delle aziende municipali dovrà essere assicurato, nei casi di infortunio, in conformità delle leggi federali e cantonali sulla responsabilità dei padroni e capi di imprese. È in facoltà dei Comuni di provvedere all'assicurazione dei propri impiegati in caso di vecchiaia o invalidità.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>

## CAPO IX

**Delle aziende consorziali**

<u>Testo di legge</u>	<u>Proposta di nuovo articolo</u>
<p><b><u>Art. 25</u></b> Per ragioni di interesse pubblico e segnatamente per un più razionale coordinamento due o più Comuni possono formare un consorzio. Sono per il resto applicabili le norme della legge sul consorzio dei Comuni.</p>	<p><b><u>Non ripreso in nuovi articoli.</u></b></p>
<p><b><u>Art. 26-36 ...</u></b></p>	
<p><b><u>Art. 34bis ...</u></b></p>	

CAPO X  
**Delle concessioni  
e del riscatto delle aziende di interesse pubblico**

<u>Testo di legge</u>	<u>Proposta di nuovo articolo</u>
<p><b><u>Art. 35</u></b></p> <p>Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.</p> <p>Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell'assemblea;</p> <p>b) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l'art. 44;</p> <p>c) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l'art. 38;</p> <p>d) stabilire l'obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo. Gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell'atto di concessione;</p> <p>e) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.</p> <p><sup>1</sup> Per la determinazione delle tariffe farà stato la contabilità di cui alla lett. d) estesa a tutta l'azienda.</p> <p><sup>2</sup> La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi de-</p>	<p><b>n. art. 193f LOC</b></p> <p><b>e) concessioni. Principio e contenuti</b></p> <p><sup>1</sup> Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.</p> <p><sup>2</sup> L'atto di concessione deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la durata della concessione;</li> <li>- le condizioni, i termini e il preavviso per il riscatto secondo l'art. 193h e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti;</li> <li>- gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;</li> <li>- il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione;</li> <li>- ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione;</li> <li>- una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;</li> </ul> </li> <li>- i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati e per la stipulazione di tariffe speciali;</li> <li>- la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;</li> <li>- i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;</li> <li>- le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione; le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni;</li> <li>- le conseguenze, i termini da ossequiare, i diritti e gli obblighi delle parti in caso di mancato rinnovo o mancato riscatto alla</li> </ul>

<p>terminanti.</p> <p><sup>3</sup> La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;</p> <p>f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.</p> <p>La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa.</p> <p>Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato.</p> <p>La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.</p>	<p>scadenza della concessione.</p> <p>Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.</p> <p><b>n. art. 193g LOC</b> <b>Adozione</b></p> <p><sup>1</sup> L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61 LOC. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.</p> <p><sup>2</sup> L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.</p> <p><b>n. art. 13 cpv. 1 LOC</b></p> <p>let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte dei Comune di servizi e aziende di interesse comunale anche in regime di privata</p> <p><b>n. art. 31 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p><b>n. art. 61 cpv. 2 LOC</b></p> <p>Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p><b>n. art. 75 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p><b>n. art. 76 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
<p><b><u>Art. 35a...</u></b></p>	
<p><b><u>Art. 36</u></b> Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di pro-</p>	<p><b><u>Vedi n. art. 193h LOC</u></b></p>

<p>lungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.</p>	
<p><b><u>Art. 37</u></b></p> <p>I servizi di interesse pubblico di spettanza dell'industria privata potranno venire riscattati dai Comuni o Consorzi di Comuni.</p> <p>Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'articolo 8 della presente legge e riservato il diritto di ricorso di cui all'articolo 7 lettera a).</p>	<p><b>n. art. 192a LOC</b></p> <p><b>a) Assunzione di servizi di interesse comunale</b></p> <p><sup>1</sup> Nei limiti della Costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.</p> <p><sup>2</sup> L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.</p> <p><b>n. art. 13 cpv. 1 LOC</b></p> <p>let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi e aziende di interesse comunale anche in regime di privativa.</p> <p><b>n. art. 31 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p><b>n. art. 61 cpv. 2 LOC</b></p> <p>Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p><b>n. art. 75 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p><b>n. art. 76 cpv. 1 LOC</b></p> <p>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli artt. 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
<p><b><u>Art. 38</u></b></p> <p><sup>1</sup> Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o</p>	<p><b>n. art. 193h LOC</b></p> <p><b>Riscatto</b></p> <p><sup>1</sup> Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune può assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico.</p>

<p>un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.</p> <p><sup>2</sup> A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.</p> <p><sup>3</sup> Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.</p> <p><sup>4</sup> L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.</p> <p><sup>4bis</sup> Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.</p> <p><sup>5</sup> Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p>	<p><sup>2</sup> Il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione.</p> <p><sup>3</sup> L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato.</p> <p><sup>4</sup> In caso di riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.</p> <p><sup>5</sup> Sono riservati disposti di leggi speciali.</p> <p><b>n. art. 13c LA-LAEI</b></p> <p><b>Riscatto</b></p> <p><sup>1</sup> Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni.</p> <p><sup>2</sup> Se il gestore dovesse rinunciare a chiedere il rilascio di una nuova concessione d'uso, il Comune o più Comuni sono tenuti a riscattare, alla scadenza della concessione, la rete di distribuzione di energia elettrica.</p> <p><sup>3</sup> In caso di riscatto il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.</p> <p><sup>4</sup> Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p> <p><sup>5</sup> Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto previste dal Capitolo III della Legge organica comunale.</p> <p><sup>6</sup> Le contestazioni sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p>
--	---

	<p><b>n. art. 22 LA-LAE</b></p> <p><sup>2</sup> Gli articoli 13, 13a, 13b, 13c cpv. 1 e cpv. 2 e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.</p> <p><sup>6</sup> Fino alla completa liberalizzazione del mercato, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni.</p>
	<p><b><u>Vedi n. art. 193h LOC</u></b></p>

CAPITOLO XI  
**Contestazioni e procedura**

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta di nuovo articolo</u></b>
<p><b><u>Art. 40</u></b></p> <p>Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p>	<p><b>n. art. 193i LOC</b></p> <p><b>Contestazioni</b></p> <p><sup>1</sup> Riservate norme di leggi speciali, le contestazioni tra Comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p><sup>2</sup> Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</p> <p><b>n. art. 17 LA-LAEI</b></p> <p><sup>1</sup> Le contestazioni relative alle tasse per l'uso del suolo pubblico e per le altre prestazioni previste dalla presente legge sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup> Le contestazioni tra utenti e gestore di rete sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato. Sono riservate le disposizioni di diritto superiore.</p> <p><sup>3</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui ai cpv. 1 e 2 è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p><sup>4</sup> Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p>

<p><b>Art. 41</b></p> <p>Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p>	<p><a href="#"><u>Vedi n. art. 193i LOC</u></a></p>
<p><b>Art. 42</b></p> <p>Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p>	<p><a href="#"><u>Vedi n. art. 193i LOC</u></a></p>
<p><b>Art. 43</b></p> <p>L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all'art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione.</p>	<p><a href="#"><u>Vedi n. art. 193i LOC</u></a></p>

## CAPITOLO XII

<b><u>Testo di legge</u></b>	<b><u>Proposta di nuovo articolo</u></b>
<p><b>Art. 44</b></p> <p><sup>1</sup> I concessionari di reti elettriche possono far uso del suolo pubblico per ogni loro necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.</p> <p><sup>2</sup> Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi.</p>	<p><a href="#"><u>Vedi n. art. 13 LA-LAEI</u></a></p>
<p><b>Art. 45</b></p> <p><sup>1</sup> Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell'arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev'essere ripristinato.</p> <p><sup>2</sup> I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.</p> <p><sup>3</sup> La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.</p>	<p><b>n. art. 13b LA-LAEI</b></p> <p><sup>1</sup> I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della revisione della pianificazione locale e cooperano con loro nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.</p> <p><sup>2</sup> La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.</p>
<p><b>Art. 45a</b></p> <p><sup>1</sup> I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o</p>	<p><b>n. art. 13a LA-LAEI</b></p>



<p>dall'esercizio degli impianti elettrici.</p> <p><sup>2</sup> Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.</p>	<p><sup>1</sup> I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.</p> <p><sup>2</sup> Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.</p>
<p><b><u>Art. 45b</u></b></p>	
<p><b><u>Art. 46</u></b></p> <p>La presente legge entra in vigore dopo trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum. Da detta epoca si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili colla legge stessa.</p>	